

## STATUTO DEL “COMITATO PROVINCIALE ARCI LECCO – APS”

### Premessa

ARCI riconosce la propria memoria storica nelle libertà e nei valori democratici nati dalla lotta di liberazione contro il nazifascismo.

ARCI si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei diritti dell’Uomo dell’ONU ed opera per un’Europa dei cittadini.

ARCI fonda le sue radici nella storia del mutualismo italiano e ribadisce la propria continuità storica e politica con l’ARCI fondata a Firenze il 26 Maggio 1957 e riconosciuta dal Ministero dell’Interno.

I principi generali cui si ispira e si uniforma la vita associativa del Comitato Provinciale ARCI di Lecco sono l’uguaglianza di diritti di tutti i soci, il loro diritto alle garanzie democratiche, l’adozione di strumenti democratici di governo, la trasparenza delle decisioni e la loro verificabilità.

### Costituzione - Denominazione – Sede

**Art. 1.** E' costituita l’**Associazione di Promozione Sociale (APS)** denominata “**Comitato Provinciale ARCI Lecco APS**”, denominata Associazione nel presente testo, **con sede legale in via Cesare Cantù 18, Lecco.**

L’Associazione è un centro di vita associativa autonomo, pluralista, apartitico, antirazzista e antifascista, a carattere volontario, democratico ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di proventi, di utili o di avanzi di gestione.

Il Comitato Provinciale ARCI LECCO APS è articolazione territoriale della Associazione ARCI - Rete Associativa Nazionale. Ne condivide le finalità e ne promuove gli scopi, utilizzandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

### Finalità e attività

**Art. 2.** Il Comitato Provinciale ARCI di Lecco è il principale livello del coordinamento e della sintesi politica ed organizzativa dell’associazione nel proprio ambito provinciale; valorizza l’insediamento associativo, dotandosi delle opportune strutture operative e promuove la costituzione di nuove basi associative, rappresenta l’associazione nei confronti di enti locali, istituzioni, organizzazioni sociali e politiche presenti nel proprio ambito provinciale.

Il Comitato Provinciale ARCI di Lecco si ispira nel suo operare a principi di democrazia, pluralismo, partecipazione, volontariato; esprime un sistema complesso di attività di utilità sociale, di promozione umana e civile attraverso la forma associativa, che rappresentano anche una forma peculiare di economia sociale basata sul libero associazionismo, sul volontariato.

Il Comitato Provinciale ARCI di Lecco, in virtù delle funzioni di articolazione nazionale, assume le relative responsabilità di controllo e di indirizzo verso i soci collettivi.

Il Comitato Provinciale ARCI di Lecco garantisce ai soci il diritto di accesso e di partecipazione comuni a tutti.

Sono attività prioritarie dell’Associazione:

- la tutela, la salvaguardia, la promozione e la valorizzazione del proprio patrimonio associativo. Il Comitato è impegnato per il riconoscimento a tutti i livelli dell’associazionismo di Promozione sociale e del terzo settore;

- la difesa e l’innovazione dello stato sociale in una prospettiva di crescita del ruolo dell’economia sociale e dei soggetti no-profit;

- la promozione di ogni forma di approfondimento ed arricchimento della conoscenza tra i popoli e le persone anche attraverso l’attivazione di gemellaggi, scambi internazionali, promozione del turismo sociale;

- le attività di cooperazione, cooperazione decentrata, solidarietà internazionale e di educazione allo sviluppo;

- la lotta ad ogni forma di emarginazione, razzismo, xenofobia, intolleranza, disagio, criminalità anche attraverso la elaborazione e la gestione, in forma autonoma o in collaborazione con altri soggetti, di proposte e progetti finalizzati alla soluzione delle cause che determinano tali fenomeni;

- l’impegno per la formazione di una società aperta e multietnica, in cui il riequilibrio del

rapporto tra Nord e Sud del mondo è un obiettivo strategico che passa anche attraverso politiche di accoglienza ed inserimento verso l'immigrazione e il lavoro interculturale;

- la diffusione dei valori della cittadinanza europea e dell'integrazione tra i popoli;
- la tutela dei diritti civili, della qualità della vita e dell'ambiente;
- la tutela e la promozione dell'infanzia e dei minori in particolare con l'obiettivo di sviluppare l'integrazione e le potenzialità dei bambini italiani ed immigrati;
- la promozione di una cultura del volontariato intesa come partecipazione democratica alle azioni di solidarietà ed alle attività organizzate nei Circoli;
- la promozione e la valorizzazione della pratica del Servizio Civile Nazionale quale opportunità di crescita dei giovani e della comunità;
- l'azione, tesa a favorire la crescita delle persone, attraverso attività di promozione culturale diffusa, operando tramite tutte le forme e i linguaggi artistici ed espressivi, promuovendo luoghi e spazi per la creazione e la fruizione culturale. Tale finalità è perseguita anche attraverso l'azione volta a favorire l'ampliamento dei luoghi e delle occasioni ludiche, sportive, ricreative e di socialità;
- la tutela, il recupero e la valorizzazione del patrimonio artistico, architettonico, culturale e paesaggistico del territorio di competenza;
- la comunicazione, l'informazione, l'editoria, l'emittenza radiotelevisiva, le attività radioamatoriali, le nuove tecnologie e la comunicazione telematica;
- le attività educative e formative anche a carattere professionale.

### Soci

**Art. 3.** Sono soci del Comitato Provinciale ARCI Lecco Circoli e Associazioni che condividono gli scopi dell'Associazione, che si riconoscono e accettano le norme del presente statuto, procedono all'affiliazione ARCI Nazionale adottandone la tessera come propria tessera sociale. L'Associazione esclude la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

L'adesione di soggetti collettivi al Comitato è subordinata all'esistenza di un Atto Costitutivo e di uno Statuto redatti secondo le norme di legge in vigore e compatibili con le finalità e gli scopi perseguiti dall'ARCI e di un deliberato assembleare del soggetto interessato.

I soggetti collettivi con l'adesione mantengono la propria autonomia giuridica e patrimoniale.

**Art. 4.** La domanda di ammissione a socio deve essere presentata, in forma scritta per mezzo della compilazione dell'apposito modulo di richiesta di adesione, al Consiglio Direttivo. Il Consiglio, o uno o più consiglieri da esso delegati, esamina e si esprime sull'accoglimento o il rigetto dell'ammissione dell'aspirante socio entro trenta giorni dalla richiesta. Qualora la domanda sia accolta al nuovo Socio sarà consegnata la tessera ed il suo nominativo annotato nel libro dei Soci. Il richiedente con la domanda di ammissione si impegna ad osservare lo Statuto, le norme da esso richiamate, l'eventuale regolamento interno, le disposizioni del Consiglio Direttivo. Deve, altresì, impegnarsi a versare la quota associativa. Si impegna ad aderire agli scopi statutari e a contribuire alla loro realizzazione, anche attraverso la partecipazione attiva, secondo le proprie attitudini e compatibilmente con la disponibilità di tempo, alla vita organizzativa dell'associazione.

Il rigetto della domanda di iscrizione deve essere comunicato per iscritto all'aspirante socio specificandone i motivi.

### Diritti e doveri dei Soci

**Art. 5.** Tutti i Soci hanno uguali diritti e uguali doveri: i Soci hanno il diritto di essere informati su tutte le attività ed iniziative dell'Associazione, di partecipare con diritto di voto alle assemblee, di eleggere i propri rappresentanti alle cariche sociali e di svolgere il lavoro comunemente concordato.

Essi hanno, inoltre, il diritto di recedere, con preavviso scritto di almeno tre mesi prima della scadenza dell'adesione.

I soci hanno l'obbligo di rispettare e di far rispettare le norme dello Statuto e dei regolamenti.

Le prestazioni fornite dagli aderenti sono prevalentemente gratuite, inoltre sono previsti eventuali rimborsi delle spese effettivamente sostenute e autorizzate preventivamente dal Consiglio Direttivo.

L'associazione può intrattenere rapporti di lavoro retribuiti.

La qualità di socio si perde:

- per cessata attività;

- per recesso volontario senza oneri a carico del socio;
- mancato rinnovo e pagamento dell'adesione;
- per esclusione.

Perdono la qualità di socio per esclusione chi si rende colpevole di atti di indisciplina e/o comportamenti scorretti ripetuti che costituiscono violazione di norme statutarie e/o regolamenti interni; oppure che senza adeguata ragione si mettano in condizione di inattività prolungata.

La perdita di qualità di socio nei casi sopra indicati è verbalizzata dal Consiglio Direttivo, mentre in caso di esclusione, la delibera del Consiglio Direttivo deve essere ratificata da parte della prima Assemblea utile. Contro il provvedimento di esclusione il socio escluso ha 30 giorni di tempo per fare ricorso all'Assemblea.

#### Organi sociali e cariche elettive

**Art. 6.** Sono organi del Comitato Provinciale ARCI Lecco:

- il Congresso Provinciale;
- il Consiglio Direttivo Provinciale;
- il Presidente del Comitato Provinciale;
- il Vicepresidente del Comitato Provinciale;
- il Collegio dei Garanti;
- il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite.

**Art. 7.** Il Congresso Provinciale è organo sovrano ed è composto con criteri di rappresentanza da tutti i circoli aderenti al comitato di Lecco alla data della sua convocazione

Il Congresso Provinciale si svolge di norma ogni quattro anni nelle forme stabilite dal Consiglio Direttivo Provinciale. Il Congresso ha il compito di :

- determinare ed approvare le linee programmatiche dell'associazione a livello provinciale
- eleggere i membri del Consiglio Direttivo
- eleggere il Collegio dei Garanti
- eleggere il Consiglio dei Sindaci Revisori
- eleggere i delegati al Congresso Regionale
- discutere e approvare le eventuali proposte di modifica dello Statuto in presenza di almeno due terzi degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei delegati.

Il Congresso può essere convocato e svolgersi in forma straordinaria su richiesta motivata dei due terzi dei membri del Consiglio Direttivo e con la partecipazione del Presidente Regionale o suo delegato.

Il Congresso straordinario delibera solo ed esclusivamente sugli argomenti che ne hanno richiesto la convocazione.

Il Congresso straordinario si deve svolgere entro tre mesi dalla presentazione della richiesta.

Il Congresso sia ordinario che straordinario, è convocato almeno 15 giorni prima della data del Congresso. tramite qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R,...) a tutti i circoli anche se sospesi o esclusi in attesa di giudizio definitivo.

L'avviso di convocazione deve contenere il giorno, l'ora e sede delle convocazioni e l'ordine del giorno con i punti oggetto del dibattito.

Il Congresso ordinario è validamente costituito con la presenza di almeno la metà degli aventi diritto, mentre nelle successive è valido qualunque sia il loro numero.

Le deliberazioni del Congresso Provinciale ordinario sono prese a maggioranza dei voti degli aventi diritto.

Per le votazioni si procede normalmente per alzata di mano.

Per l'elezione delle cariche sociali si può procedere su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri anche mediante il voto a scrutinio segreto su scheda.

Le deliberazioni sono immediatamente esecutive e devono risultare insieme alla sintesi del dibattito da apposito verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario del Congresso.

Il Congresso Provinciale straordinario delibera, sullo scioglimento dell'Associazione e sulla devoluzione del patrimonio.

Per lo scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio, il Congresso Provinciale straordinario delibera con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

**Art. 8.** Il Consiglio Direttivo è il massimo organo di direzione fra un congresso e l'altro previsto dall'art. 26 del C.T.S. Dura in carica 4 anni. I suoi componenti sono rieleggibili. I Consiglieri non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art. 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo è composto da

- un delegato in rappresentanza di ogni Circolo in regola con l'adesione. La delega di una figura diversa dal rappresentante legale in carica dovrà essere indicato tramite una apposita comunicazione del Consiglio Direttivo del Circolo stesso o dal Presidente del Circolo
- su indicazione del Presidente, fino a massimo di 3 Referenti dei settori di attività del Comitato Provinciale.

Esso ha il compito di:

- applicare le decisioni congressuali;
- discutere e decidere su tutte le questioni interesse del Comitato;
- eleggere a maggioranza assoluta nella prima seduta utile il Presidente del Comitato provinciale;
- eleggere a maggioranza assoluta nella prima convocazione utile il Vicepresidente del Comitato provinciale;
- ratificare le eventuali dimissioni del Presidente e/o eleggere, a maggioranza assoluta, un nuovo Presidente;
- discutere ed approvare il programma annuale di attività proposto dal Presidente;
- discutere ed approvare il rendiconto preventivo e consuntivo nonché le eventuali variazioni di bilancio;
- eleggere, su proposta del Presidente o di un terzo dei suoi membri, i responsabili dei singoli settori di attività, scelti tra soci anche non facenti parti del Consiglio Direttivo;
- cooptare, su proposta del Presidente nuovi membri in sostituzione di componenti decaduti o dimissionari e in aumento in caso di adesione di nuovi circoli. I criteri di decadenza dei Consiglieri sono stabiliti all'art. 11 del presente Statuto.
- invitare alle riunioni del Consiglio Direttivo, temporaneamente o permanentemente, persone e soci che abbiano specifiche competenze o che rappresentino realtà associative di particolare interesse (tali invitati non hanno diritto di voto e non si computano ai fini del raggiungimento del numero legale);
- decidere la partecipazione ad imprese, ad organizzazioni o a organismi e progetti promossi o che vedano la partecipazione di enti pubblici e/o privati;
- convocare il Congresso Ordinario o Straordinario, stabilendone le norme e licenziandone i materiali preparatori;
- fissare le quote associative relativamente alle tessere e alle adesioni.
- ratifica e respinge i provvedimenti d'urgenza adottati dal Presidente;
- delibera in ordine all'esclusione dei soci come da art. 5.

Il Consiglio direttivo è convocato, mediante avviso a tutti i suoi membri con l'indicazione del luogo e dell'ora di convocazione:

- dal Presidente, di norma con cadenza semestrale;
- in qualunque momento, qualora ne facciano richiesta almeno 1/3 dei componenti in carica;

Il Consiglio è regolarmente costituito alla presenza della metà più uno dei suoi membri.

Non sono ammesse deleghe.

La convocazione è fatta tramite qualsiasi mezzo con avviso di ricezione (posta elettronica con avviso di ricezione, raccomandata A/R,...) almeno 8 giorni prima della riunione.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Le votazioni sono palesi tranne nei casi di nomine o comunque riguardanti le persone.

#### Il Presidente e il Vicepresidente

**Art. 9.** Il Presidente del Comitato Provinciale rappresenta ed esprime l'unità dell'associazione e ne esercita il coordinamento politico ed organizzativo.

Il Presidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, scegliendo tra i propri componenti.

Convoca e presiede il Consiglio Direttivo stabilendone l'ordine del giorno.

Coordina le attività del Comitato coinvolgendo regolarmente i responsabili dei singoli settori di attività ed i lavoratori del Comitato e dotandosi di un ufficio di presidenza per attuare le delibere del Consiglio Direttivo.

Rappresenta l'Associazione in giudizio e verso terzi.

Il Presidente dura in carica quattro anni ed è rinnovabile. Alla scadenza dei quattro anni rimane comunque in carica fino alla nuova elezione.

**Art. 10.** Il Vicepresidente è eletto a maggioranza assoluta dal Consiglio Direttivo, scegliendo tra i propri componenti, su proposta del Presidente.

Il Vicepresidente del Comitato Provinciale esercita, con funzioni esecutive, il coordinamento e la direzione amministrativa ed organizzativa dell'associazione.

Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Il Vicepresidente, salvo sfiducia motivata ed espressa a maggioranza assoluta del Consiglio Direttivo, dura in carica fino al successivo rinnovo degli Organi Istituzionali.

### I Consiglieri

**Art. 11.** I Consiglieri sono tenuti a partecipare attivamente a tutte le riunioni, sia ordinarie sia straordinarie. Il Consigliere, che ingiustificatamente non si presenta a tre riunioni consecutive, decade. Nella prima convocazione utile, il Consiglio Direttivo prende atto della decadenza.

È facoltà del Consigliere rimettere le dimissioni dal proprio incarico mediante formulazione all'interno della riunione del Consiglio e annotazione nel verbale della seduta, oppure, se presentate fuori dalla riunione del Consiglio mediante comunicazione scritta al Presidente e dallo stesso riportata all'interno della successiva riunione del Consiglio.

Il Consigliere decaduto o dimissionario viene sostituito da un socio delegato dal Circolo di appartenenza o dal Presidente del Circolo.

Il Consiglio Direttivo può dimettersi quando ciò sia deliberato dai 2/3 dei Consiglieri.

Il Consiglio decaduto o dimissionario è tenuto a convocare un Congresso straordinario indicando nuove elezioni entro trenta giorni.

### Il Collegio dei Garanti e dei Revisori dei Conti

**Art. 12.** Sono organi di garanzia e controllo:

- il Collegio dei Garanti
- il Collegio dei Revisori dei conti

**Art. 13.** Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna. Viene eletto dal Congresso.

Compiti del Collegio dei Garanti sono:

- interpretare le norme statutarie e regolamentari e fornire pareri agli organismi dirigenti sulla loro corretta interpretazione;
- emettere pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi dirigenti;
- dirimere le controversie insorte tra i soci, tra soci e organismi dirigenti e fra organismi dirigenti.

Si compone di tre membri effettivi più due supplenti. I componenti sono eletti tra coloro che abbiano una effettiva comprovata esperienza nel campo associativo e siano dotati di adeguata competenza in campo economico giuridico non facenti parte di organismi di pari livello. Eleggono al loro interno un Presidente. Si dota di un proprio regolamento entro tre mesi dal suo insediamento.

I membri effettivi del Collegio dei Garanti sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo al quale possono presenziare senza diritto di voto.

**Art. 14.** Il Collegio dei Revisori dei conti dei conti è organo di controllo amministrativo presente in ogni livello organizzativo dell'associazione ed è eletto dal Congresso.

Il Collegio dei Revisori dei conti ha il compito di:

- esprimere parere di legittimità in atti di natura patrimoniale e amministrativa
- controllare l'andamento amministrativo dell'associazione
- controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture.

E' formato da tre membri effettivi e due supplenti eletti tra coloro che siano dotati di adeguata esperienza in campo amministrativo e contabile. Il Collegio elegge al suo interno un Presidente. I membri effettivi del Collegio dei Revisori sono invitati permanenti al Consiglio Direttivo al quale possono presenziare senza diritto di voto. Salvo quanto previsto dal presente articolo, nei casi previsti dal CTS l'Associazione nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritta all'apposito registro.

#### Patrimonio, esercizio sociale e bilancio

**Art. 15.** Il patrimonio del Comitato Provinciale ARCI di Lecco è costituito da:

- beni mobili ed immobili di proprietà del Comitato;
- eccedenze degli esercizi precedenti;
- erogazioni, donazioni, lasciti;
- partecipazioni societarie.

**Art. 16.** Le fonti di finanziamento dell'associazione sono:

- le quote annuali di adesione e di tesseramento delle basi associative;
- proventi derivanti dalla gestione economica del patrimonio;
- proventi derivanti dalla gestione diretta di attività, servizi, iniziative e progetti diretti alle basi associative;
- contributi pubblici e privati;
- contributi dell'Unione Europea e di organismi internazionali.

I proventi delle attività non possono in nessun caso essere divisi fra gli associati, neanche in forma indiretta.

Gli avanzi di gestione devono essere reinvestiti in favore di attività istituzionali del Comitato.

**Art. 17.** L'esercizio sociale si svolge dal 1 gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

Il bilancio preventivo deve essere discusso ed approvato prima dell'inizio dell'esercizio cui si riferisce, il bilancio consuntivo deve essere approvato, dal Consiglio Direttivo entro quattro mesi dal termine dell'esercizio a cui si riferisce salvo comprovate e motivate esigenze e su delibera del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo Provinciale ARCI di Lecco può approvare piani pluriennali di investimento.

I rendiconti consuntivi e preventivi e lo stato patrimoniale devono essere portati a conoscenza degli associati con mezzi idonei.

**Art. 18.** Il Comitato Provinciale ARCI di Lecco risponde esclusivamente delle obbligazioni da esso direttamente contratte.

#### Scioglimento dell'Associazione e devoluzione dei beni

**Art. 19.** Lo scioglimento del Comitato Provinciale ARCI di Lecco può essere deliberato con la maggioranza dei tre quarti degli aventi diritto in un Congresso appositamente convocato.

In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti all'Associazione Arci, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal C.T.S.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i soci del patrimonio residuo.

**Art. 20.** Il Comitato Provinciale ARCI di Lecco aderisce alla Federazione ARCI contribuendo al perseguimento dei fini statuari e alla realizzazione del programma della stessa.

Tutti i soci del Comitato Provinciale ARCI di Lecco aderiscono contestualmente alla federazione ARCI acquisendone tutti i diritti ivi compresi quelli elettorali attivi e passivi.

#### Norme finali

**Art. 21.** Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia.

**Art. 22.** In deroga a quanto previsto dall'art. 7 sulle norme che regolano le modifiche statutarie, il Congresso Territoriale - così come previsto nei tempi e nei modi indicati dal Decreto Legislativo 117 del 3 agosto 2017 - dà mandato agli organismi dirigenti in carica di apportare al presente Statuto tutte le modifiche che si renderanno necessarie così come derivanti dalle modifiche statutarie introdotte tanto in sede di Congresso ARCI Nazionale quanto successivamente.

Lecco, 24 marzo 2018